VISTO il Testo unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/34;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e sue modificazioni ed integrazioni;

ATTO DIRIGENZIALE n. 07/2022 Ai sensi dell'art. 138 del Reg. CE 625/2017

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e sue modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625:

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2019 n.9 - attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE;

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2000 n.16 - riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica:

DATO ATTO che in data 11 febbraio 2022 veniva rilevato in un allevamento posto in loc Bagnolo nel comune di Montemurlo la presenza di lesioni riferibili ad influenza aviare successivamente confermate dall'IZS delle Venezie;

DATO ATTO che il 14 febbraio 2022 l'IZS del Lazio e della Toscana comunicava un'ulteriore positività in campioni raccolti da un allevamento posto in loc. Le Rocce nel comune di Vernio.

VISTI gli esiti degli esami effettuati presso l'IZS del Lazio e della Toscana RdP 1712637, RdP 1712636, RdP1713189;

VISTA la conferma diagnostica da parte dell'IZS delle Venezie del 15 febbraio 2022 RdP 22VIR/1520 e RdP 22VIR/1521 che rilevava la presenza di virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1;

Azienda USL Toscana centro Servizio Sanitario della Toscana

Dr. Luca Cianti Direttore Area Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Dipartimento della Prevenzione

Presidio 51100 Pistoia – Viale Matteotti 19 Telefono: 0573 353615

E-MAIL:

areaveterinaria.sicurezzalimentare@uslcentr o.toscana.it

PEC:

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli nonché rappresentare un rischio zoonosico;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie:

dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale:

SI DISPONE

- L'istituzione di una zona di protezione con un raggio di 3 Km dall'allevamento sede di focolaio, codice aziendale 1531/03 sito nel Comune di Montemurlo (PO) come da mappa allegata;
- L'istituzione di una zona di protezione con un raggio di 3 Km dall'allevamento sede di focolaio, codice aziendale 1350/07 sito nel Comune di Vernio (PO) come da mappa allegata;
- L'istituzione di una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km sui territori dell'azienda USL Toscana Centro posti attorno agli allevamenti sede di focolaio, siti nel Comune di Montemurlo (PO) e Vernio (PO)come da mappa allegata;
- L'adozione delle misure come di seguito specificate:

• Misure da applicare nella zona di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS)

Nella zona di sorveglianza e nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure

- a) sopralluogo, da parte dei veterinari dell'az. USL Centro, presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività con eventuale esecuzione di accertamenti diagnostici;
- b) censimento di tutte le aziende avicole sia commerciali che familiari;
- c) sono vietate fiere, esposizioni, mercati, mostre e vendita ambulante di pollame e/o volatili;
- d) divieto di rilascio di pollame e/o volatili per il ripopolamento faunistico:
- e) obbligo di segnalare immediatamente alle strutture di S.P.V.S.A. dell'Azienda USL Toscana Centro eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione;
- obbligo per tutti gli allevatori di collaborare con il personale incaricato delle attività di controllo e eradicazione e di seguire le istruzioni impartite dal personale intervenuto.
- g) divieto, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell'azienda USL, di rimozione e/o spargimento della pollina proveniente dagli allevamenti ubicati nelle zone di protezione e sorveglianza;

Dr. Luca Cianti Direttore Area Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Dipartimento della Prevenzione

Presidio

51100 Pistoia - Viale Matteotti 19 Telefono: 0573 353615

F-MAIL:

areaveterinaria.sicurezzalimentare@uslcentr o.toscana.it

I titolari delle aziende commerciali tengono un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente che lo richiede:

Ulteriore, misure da applicare nella zona di protezione (ZP)

Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti ulteriori misure:

- a) minimizzare per quanto possibile i contatti del pollame allevato con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende e adottare ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici:
- b) conferimento di tutte le carcasse di volatili morti alle strutture di S.P.V.S.A. dell'Azienda USL Toscana Centro per il successivo inoltro al laboratorio fatte salve le diverse indicazioni da parte del personale;
- c) divieto di ingresso o uscita, da un'azienda o un allevamento, di pollame e/o volatili in cattività senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale;
- d) divieto di ingresso all'interno degli allevamenti di pollame e/o volatili in cattività, fatte salve le necessità di conduzione da effettuarsi comunque nel rispetto di opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione della malattia;

<u>Ulteriori misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS):</u>

Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti ulteriori misure:

- a) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Az. USL Toscana Centro; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
- b) è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.
- c) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- d) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;
- e) divieto di entrata o uscita da un'azienda, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività



Dr. Luca Cianti Direttore Area Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Dipartimento della Prevenzione

Presidio

51100 Pistoia - Viale Matteotti 19 Telefono: 0573 353615

F-MAIL:

areaveterinaria.sicurezzalimentare@uslcentr o.toscana.it

dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

Durata delle misure da applicare nella zona di restrizione

Tutti i provvedimenti rimangono in vigore fino a revoca da parte dell'Azienda USL Toscana Centro.

L'Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare darà formale comunicazione della revoca dei provvedimenti.

Il Direttore

Area Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

(Dr. Luca Cjanti) LEN

Dr. Luca Cianti Direttore Area Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Dipartimento della Prevenzione

Presidio 51100 Pistoia - Viale Matteotti 19 Telefono: 0573 353615

E-MAIL: areaveterinaria.sicurezzalimentare@uslcentr o.toscana.it

